

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro II - Del processo di cognizione**  
**Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale**

### **Art. 205 Risoluzione degli incidenti relativi alla prova**

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'[articolo 203](#), pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.